



**TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI**

Sezione CIVILE – area commerciale

Il giudice delegato

-vista la domanda ex art. 67 c.c.i.i. proposta, tramite l'OCC nell'interesse di Gusmai Gianluca;

-esaminati gli atti;

- rilevato che la domanda è corredata dell'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

b) della consistenza e della composizione del patrimonio;

c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

osservato che alla domanda è allegata una relazione dell'OCC che contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista l'istanza del creditore e rilevato che la procedura esecutiva indicata di cui si chiede la sospensione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

Dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 68 c.c.i.i.;

dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 c.c.i.i., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice anche sulle eventuali opposizioni e contestazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone la sospensione del procedimento di esecuzione forzata di questo tribunale RGE 624/2022 con udienza il 23.02.2023; il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati nonché inoltre l'interruzione delle trattenute sulla retribuzione mensile ad oggi effettuate in favore di Banca Ifis S.p.A. (in forza dell'Ordinanza di assegnazione Tribunale di Trani RGE 1509/2018 N. 570/2020/4 Rep.) e in favore di IBL Banca S.p.A. (Concessione di prestito n. 447763 del 07.10.2020) con sospensione delle assegnazioni o cessioni di crediti futuri specificamente rappresentati dal trattamento di fine rapporto.

Fissa per la comparizione delle parti, anche ai fini di cui all'art. 70, 5° comma, c.c.i.i., l'udienza del 06/10/2023 ore 10:00.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 22/05/2023

Il giudice delegato  
dott. Giuseppe Rana

## SPETT.LE OCC DI TRANI

### Proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII

#### da presentare al Tribunale di Trani

Per il **Sig. Gusmai Gianluca**, nato il 28.07.1983 a Trani (BT), C.F. GSMGLC83L28L328T, residente a Bisceglie (BT) in Strada Cialdini n. 27, rappresentato e difeso come da procura speciale allegata al presente atto (cfr. doc. all.) dall'**Avv. Flavio De Benedictis** del Foro di Bari, C.F. DBNFLV76M28I330J, elettivamente domiciliato a 70056 Molfetta (BA) in Via Federico Campanella n. 12 con indirizzo PEC debenedictis.flavio@avvocatibari.legalmail.it comunicato al proprio Ordine di appartenenza e fax n. 080 9693479 presso i quali si dichiara voler ricevere le comunicazioni e notifiche ai sensi del codice di rito, (**ricorrente**),

#### PREMESSO CHE

1. dal 30.10.2007 parte ricorrente svolge in via esclusiva l'attività lavorativa con qualifica di "*Operaio*" alle dipendenze di "*Gruppo Giodicart S.r.l.*" C.F. 04715400729 (cfr. doc. all.);
2. parte ricorrente, per l'effetto, riveste la qualità di "*consumatore*" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (di seguito CCII) di cui alla Parte Prima del D.Lgs. 14/2019, essendo "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*";
3. per quanto dedotto di seguito e comprovato dalla documentazione allegata alla presente domanda, parte ricorrente risulta versare in stato di "*sovraindebitamento*", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, intendendosi per tale "*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221,*

*e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;*

4. parte ricorrente, difatti, si trova in uno “*stato di crisi*” e/o in uno stato di “*insolvenza*”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), CCII, intendendosi per tale lo “*lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”;
5. in capo alla parte ricorrente non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all’art. 69 CCII in quanto la stessa parte ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti l’odierna domanda, non ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
6. parte ricorrente evidentemente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
7. in data 06.10.2022 l’odierna parte ricorrente presentava all’OCC di Trani (Iscritto al n. 216 – sez. A del Registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di cui all’art. 4 del DM 202/2014) istanza per la nomina del Gestore della Crisi da sovraindebitamento ai fini dell’accesso alla procedura della ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 CCII* (cfr. doc. all.);
8. in data 14.11.2022 l’OCC di Trani ha conferito l’incarico di Gestore della crisi da sovraindebitamento “*al Dott. Damiano MINERVINI, nato il 19/07/1971 a Bari iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabil di Trani con studio in Molfetta alla VIA VITO CESARE BOCCARDI, 1/D – Pec damianominervini71@odcetrani.it*” (cfr. doc. all.), Gestore al quale successivamente l’odierna parte ricorrente ha trasmesso la documentazione ritenuta utile per la redazione della relazione *ex art. 68, comma 2, CCII*.

**\*\* \*\*\* \*\***

Tutto ciò essenzialmente premesso, parte ricorrente, *ut supra* specificata, rappresentata, difesa ed

elettivamente domiciliata,

### CHIEDE

all'Ecc.mo Tribunale di Trani di essere ammessa alla procedura di “*Ristrutturazione dei debiti del consumatore*” a norma degli articoli 67 e s.s. CCII, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, proposta corredata dalla relazione redatta dal suindicato Gestore della crisi da sovraindebitamento, e per l'effetto, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano di cui al prosieguo del presente atto, Voglia Omologare il piano ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, con ogni conseguente pronuncia.

\*\* \*\*\* \*\*

#### **A) SITUAZIONE DEBITORIA CON ELENCO DI TUTTI I CREDITORI E CON L'INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE E DELLE EVENTUALI CAUSE DI PRELAZIONE (ART. 67, C. 2, LETT. A, CCII).**

Alla data del 09.02.2023 (ultima busta paga disponibile: Gennaio 2023), alla parte ricorrente risultano le posizioni debitorie nei confronti dei soggetti indicati nella tabella che segue.

	Creditore privilegiato	Importo	Titolo (cfr. doc. all.)
A.1)	Agenzia delle entrate – Riscossione C.F. 13756881002 (Comune di Bisceglie TARI) <a href="mailto:protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it">protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it</a> (registro INIPEC)	€ 1.562,23	Cartella di pagamento n. 01420200001279890000
A.2)	Comune di Bisceglie C.F. 83001630728 (TARI) <a href="mailto:protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it">protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it</a> (registro IPA)	€ 987,00	Sollecito di pagamento nr. 3185 (Accertamento TARI n. 1855 del 27/01/2021 notificato il 01/12/2021)
		Subtotale € 2.549,23	
	Creditori chirografari	Importo	Titolo (cfr. doc. all.)
A.3)	Banca Ifis S.p.A. C.F. 02505630109 <a href="mailto:segreteria@bancaifis.legalmail.it">segreteria@bancaifis.legalmail.it</a> (registro INIPEC)	€ 10.230,72	Ordinanza di assegnazione Tribunale di Trani RGE 1509/2018 N. 570/2020/4 Rep e Busta Paga Dicembre 2022
A.4)	IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (in forma abbreviata IBL Banca) C.F. 00452550585 <a href="mailto:documenti@pec.iblbanca.it">documenti@pec.iblbanca.it</a> (registro INIPEC)	€ 11.280,00	Concessione di prestito n. 447763 del 07.10.2020 da rimborsare mediante cessione di quote dello stipendio e Busta Paga Dicembre 2022

A.5)	Ifis Npl Investing S.p.A. C.F. 04494710272 (cessione da MBCREDIT Solutions S.p.A. C.F. 09007750152) <a href="mailto:ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it">ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it</a> (registro INIPEC)	€ 23.228,71	Atto di pignoramento presso terzi notificato in data 13.04.2022 (Tribunale di Trani RGE 624/2022 Udienza del 23.02.2023) e Atto di cessione del credito del 26.01.2023
A.6)	Itacapital S.r.l. C.F. 09270240964 <a href="mailto:itacapital@legalmail.it">itacapital@legalmail.it</a> (registro INIPEC)	€ 3.180,32	Decreto Ingiuntivo Giudice di Pace di Trani n. 134/19 e accordo transattivo del 13-23.09.2019 (al netto di € 2.691,04 complessivamente con bonifici periodici dall'ottobre 2019 ad agosto 2021)
		Subtotale € 47.472,14	
		Totale € 50.021,37	

I crediti indicati nei punti A.1 e A.2, per un subtotale di € 2.549,23, essendo crediti per tributi comunali, sono assistiti da privilegio generale *ex art. 2752*, comma 3, cod. civ.

I crediti indicati nei punti da A.3 ad A.6, per un subtotale di € 47.472,14, non risultano assistiti da garanzie o privilegi. Invero, anche a seguito della c.d. “*Riforma Rordorf*” e nello specifico in ragione del terzo comma dell’art. 67 CCII (“*La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4*”), risulta legislativamente confermato il quasi unanime orientamento giurisprudenziale in base al quale il credito (totale o residuo) per finanziamenti da contratti con cessione del quinto dello stipendio e del trattamento di fine rapporto confluisce tra le passività con rango chirografario mentre le quote del futuro trattamento di fine rapporto risultano liberamente acquisibili a beneficio della massa dei creditori.

La posizione debitoria sopra riportata dovrà essere incrementata di tutte le spese inerenti alla presente procedura.

**B) CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO (ART. 67, C. 2, LETT. B,**

## CCII).

Parte ricorrente non è proprietario (né titolare di altro diritto reale di godimento o di garanzia) di alcun bene immobile né mobile registrato.

A livello finanziario, parte ricorrente è titolare di un conto corrente bancario presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Trani – Via San Giorgio 58, IBAN IT37L0103041721000000894391, utilizzato per l'accredito dello stipendio e per le spese correnti, privo di una sostanziale giacenza media, con un saldo finale alla data dell'ultimo estratto conto disponibile del 31.12.2022 di € 508,10 (cfr. doc. all.).

Parte ricorrente è titolare altresì di una carta prepagata "Carta MPS Spider" priva di una sostanziale giacenza media e priva di un sostanziale saldo finale alla data odierna (cfr. doc. all.).

L'unica consistenza patrimoniale di parte ricorrente è rappresentata dal futuro credito a titolo di **trattamento di fine rapporto** nei confronti del proprio datore di lavoro, Gruppo Giodicart S.r.l., che lo stesso datore di lavoro ha quantificato in circa € **11.139,00** dichiarandosi disponibile a liquidare nella misura del 100% a titolo di anticipazione (a condizioni di miglior favore rispetto ai requisiti dettati dall'art. 2120 cod. civ.) entro il termine di 15 giorni dalla definizione della presente procedura (cfr. doc. all.).

Dalle dichiarazioni dei redditi allegate (cfr. doc. all.) risulta inequivocabilmente che l'unico reddito percepito dalla odierna parte ricorrente è rappresentato dal reddito di lavoro dipendente, per un importo al lordo delle imposte di poco superiore ai 19.000 euro (19.802 nel 2021, 19.306 nel 2020, 19.018 nel 2019). Al netto dell'Irpef e delle addizionali, ma al lordo del bonus Irpef o del trattamento integrativo, si ottiene un reddito annuale netto di circa 18.000 euro (18.273 nel 2021, 17.829 nel 2020, 17.575 nel 2019) pari a **dodici mensilità di circa 1.500 euro** (1.522,75 nel 2021, 1.485,75 nel 2020, 1.464,58 nel 2019). Tali esigue disponibilità finanziarie mensili di parte ricorrente sono onerate di un assegno mensile di mantenimento della figlia di euro 500,00, come da provvedimento di omologa della separazione consensuale del Tribunale di Trani RG 2524/2022 (cfr. doc. all.). È incontrovertibile pertanto che le modiche risorse finanziarie mensili di parte ricorrente non risultino oggettivamente idonee, neanche in parte, al soddisfacimento dei creditori in quanto si rivelano tutt'al più sufficienti a un

mero sostentamento dello stesso consumatore. Al contrario, risulta urgente che l'Ecc.mo Tribunale di Trani provveda alla sospensione delle ingenti trattenute sulla retribuzione mensile ad oggi effettuate in favore di Banca Ifis S.p.A. (in forza dell'Ordinanza di assegnazione Tribunale di Trani RGE 1509/2018 N. 570/2020/4 Rep.) e in favore di IBL Banca S.p.A. (Concessione di prestito n. 447763 del 07.10.2020) oltreché sospenda il procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi, Tribunale di Trani RGE 624/2022 con udienza del 23.02.2023, avviato da MBCREDIT Solutions S.p.A. (concessione di credito in favore di Ifis Npl Investing S.p.A.) avente ad oggetto sempre i crediti da lavoro.

**C) ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI (ART. 67, C. 2, LETT. C, CCII).**

Parte ricorrente dichiara di non aver compiuto negli ultimi cinque anni atti di straordinaria amministrazione, come verificabile dalla documentazione allegata e come verificabile mediante accesso alle banche dati a disposizione degli Organi della procedura e dei creditori.

Per mera completezza di rappresentazione delle informazioni, parte ricorrente evidenzia che in data 28.05.2018 il Sig. Farinola Giuseppe (padre dell'allora coniuge di parte ricorrente) ha bonificato un importo di 13.000 euro, utilizzato in pari data per estinguere anticipatamente un finanziamento di FUTURO S.p.a. pratica 572929 per un residuo di 12.774,93 euro, e in data 05.06.2018 lo stesso Sig. Farinola Giuseppe ha bonificato un ulteriore importo di 16.600 euro, utilizzato il giorno successivo per estinguere anticipatamente un finanziamento di FINDOMESTIC BANCA S.p.a. finanz. n. 325693 per un residuo di 16.583,24 euro. Parte ricorrente ha restituito solo in parte tali importi al Sig. Farinola Giuseppe mediante vari bonifici periodi di 379,00 euro. Nonostante la restituzione solo parziale dei suddetti importi, il Sig. Farinola Giuseppe non vanta più alcuna pretesa creditoria nei confronti di parte ricorrente, come da dichiarazione liberatoria allegata (cfr. doc. all.).

**D) DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI (ART. 67, C. 2, LETT. D, CCII).**

Parte ricorrente allega e al presente atto copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e, in particolare, i modelli 730/2022 redditi 2021, 730/2021 redditi 2020, 730/2020 redditi 2019 (cfr. doc. all).

**E) STIPENDI ED IPOTETICHE ALTRE ENTRATE DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE, CON INDICAZIONE DI QUANTO OCCORRE AL MANTENIMENTO DELLA SUA FAMIGLIA (ART. 67, C. 2, LETT. E, CCII).**

Come sopra indicato, l'unica entrata della odierna parte ricorrente è rappresentata dal reddito di lavoro dipendente, percepito in qualità di "Operaio" alle dipendenze di Gruppo Giodicart S.r.l., per un importo pari a dodici mensilità di circa 1.500 euro.

Parte ricorrente non beneficia di alcuna altra entrata.

In merito all'attuale situazione familiare di parte ricorrente è necessario precisare quanto segue.

L'odierno ricorrente era coniugato, in regime di separazione patrimoniale dei beni, con la Sig.ra Farinola Giovanna, nata il 24.01.1983 a Bari (BA), C.F. FRNGNN83A64A662X, residente a Bisceglie (BT) in Strada Cialdini n. 27. Da tale matrimonio è nata, il 09.12.2009 a Bisceglie (BT), la figlia Gusmai Noemi. La casa coniugale era fissata a Bisceglie (BT) in Strada Cialdini n. 27.

Insanabili divergenze tra l'odierno ricorrente e la Sig.ra Farinola Giovanna avevano reso intollerabile già da alcuni anni la prosecuzione della convivenza, al punto che gli stessi coniugi concordarono l'abbandono del tetto coniugale da parte dell'odierno ricorrente che ad oggi dimora temporaneamente presso l'abitazione dei propri anziani genitori, **soluzione abitativa da considerarsi provvisoria e non più procrastinabile.** Tale situazione di separazione personale dei coniugi è stata formalizzata mediante ricorso presso codesto Ecc.mo Tribunale, con procedimento iscritto al n. di RG 2524/2022 e provvedimento di omologa della separazione consensuale del 21.06.2022 (cfr. doc. all.). L'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Trani, dunque, ha di fatto confermato intese precedentemente raggiunte e già praticate dagli stessi ex coniugi, come da condizioni che si riproducono di seguito ai fini della presente procedura:

- “1. i coniugi continueranno a vivere separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;*
- 2. la casa coniugale in locazione viene assegnata alla moglie, con i beni e gli arredi ivi contenuti in quanto il marito si è allontanato già da tempo, restando a carico della moglie il pagamento dell'intero canone di locazione;*
- 3. la succitata figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e*

*residenza principale presso la madre e con l'intesa che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la succitata figlia relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando la figlia sarà con sé;*

*4. le vacanze estive e invernali della figlia saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi oltretutto della stessa discendente;*

*5. il padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, verserà all'altro genitore, entro il giorno quindici di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (Euro Cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;*

*6. le spese straordinarie, previamente concordate e adeguatamente documentate (a titolo esemplificativo: spese mediche non mutuabili o per vacanze), saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;*

*7. entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento nei propri rapporti reciproci;*

*8. i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia.” (cfr. doc. all.).*

Per quanto qui di maggior interesse, si ribadisce che ormai da vario tempo parte ricorrente non vive più nella casa coniugale in locazione con la Sig.ra Farinola Giovanna e con la figlia comune (si ripete che parte ricorrente attualmente ha fissato la propria dimora presso l'abitazione dei propri anziani genitori, soluzione abitativa però da considerarsi temporanea e non più procrastinabile) e che, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, parte ricorrente è obbligato al versamento di una somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al sostenimento del 50% delle spese straordinarie.

Spirato il termine di sei mesi dalla omologa dell'accordo di separazione, l'odierno ricorrente e la Sig.ra Farinola Giovanna hanno recentemente instaurato presso il medesimo Ecc.mo Tribunale di Trani il procedimento iscritto al n. 679/2023 di R.G. di cessazione degli effetti civili del matrimonio mediante

deposito di ricorso congiunto con il quale l'odierno ricorrente e la Sig.ra Farinola Giovanna hanno concordato ed esplicitato quanto segue: *“entrambi i coniugi dichiarano altresì di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia importo di denaro nei propri rapporti reciproci con particolare ma non esclusivo riferimento a somme di denaro che un coniuge ha corrisposto o corrisponderà in favore di società finanziarie per obbligazioni pecuniarie riguardanti un solo o entrambi i coniugi”* (cfr. doc. all.).

Da quanto sopra palesato, è chiaro ed incontrovertibile che nessuna rilevanza possono avere le (comunque modeste) entrate finanziarie della Sig.ra Farinola Giovanna, che ormai da anni non condivide più il tetto coniugale con l'odierna parte ricorrente né può essere considerata una effettiva componente del nucleo familiare dell'odierno ricorrente.

Di seguito si riporta una stima prudenziale degli importi necessari per il mantenimento di parte ricorrente e della propria figlia.

FABBISOGNI FINANZIARI	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO
Assegno per mantenimento figlia	500,00	6.000,00
Concorso per spese straordinarie figlia	20,00	240,00
Spese per alloggio	300,00	3.600,00
Spese per vitto, abbigliamento e igiene	400,00	4.800,00
Spese per auto e/o per spostamenti	60,00	720,00
Spese condominiali	50,00	600,00
Spese di riscaldamento	50,00	600,00
Spese energia elettrica	50,00	600,00
Spese telefoniche	10,00	120,00
Spese consumo acqua	30,00	360,00
Canone rai	7,50	90,00
TARI	20,00	240,00
Spese varie (mediche, terapie, sport, etc.)	30,00	360,00
TOTALE	1.527,50	18.330,00

#### **F) PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 CCII.**

Si ribadisce che l'unica entrata di cui può beneficiare parte ricorrente è rappresentata dal reddito di lavoro dipendente (per un importo netto pari a dodici mensilità di circa 1.500 euro) tuttalpiù sufficiente alle basilari necessità e ai primari bisogni della stessa parte ricorrente, tenuto conto che, non potendo più approfittare della precaria ospitalità offerta dai propri anziani genitori, parte ricorrente ha la

impellente necessità di trovare un'autonoma soluzione abitativa tale da potergli garantire una esistenza dignitosa.

Da quanto sopra dedotto, pertanto, è evidente che le modeste risorse finanziarie mensili di parte ricorrente risultino oggettivamente inidonee al soddisfacimento dei creditori, rendendosi così necessario formulare la seguente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti con la finalità di superare la crisi da sovraindebitamento in cui la stessa parte ricorrente versa, secondo tempi e modalità di seguito indicati in modo specifico.

**Parte ricorrente propone il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio generale ex art. 2752, comma 3, cod. civ, e la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento, ai sensi dell'art. 67, comma 3, CCII, rendendo disponibile per la massa dei creditori il trattamento di fine rapporto**, oggi gravato da pignoramenti e cessioni di credito futuro, trattamento di fine rapporto che si ricorda essere stato quantificato in circa € 11.139,00 dal datore di lavoro Gruppo Giodicart S.r.l., datore di lavoro che ha dichiarato la disponibilità a liquidare tale trattamento di fine rapporto nella misura del 100% a titolo di anticipazione (a condizioni di miglior favore rispetto ai requisiti dettati dall'art. 2120 cod. civ.) entro il termine di 15 giorni dalla definizione della presente procedura (cfr. doc. all.).

In modo specifico parte ricorrente propone quanto segue:

- 1) l'utilizzo della surriferita consistenza patrimoniale di € 11.139,00 per il prioritario pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione, costituiti dal compenso dell'OCC di Trani pari a complessivi € 1.487,52 oltre iva del 22% (= € 1.814,77 iva compresa), come da preventivo spese dell'OCC di Trani del 14.11.2022 (cfr. doc. all.), precisando che in data 29.07.2022 è già stata corrisposta la somma di € 294,00 all'OCC di Trani a titolo di acconto, ed altresì costituiti dal contributo unificato per € 98,00 e dall'imposta di bollo per € 27,00 necessari per il deposito dell'istanza presso il competente Ufficio giudiziario;
- 2) l'utilizzo del residuo importo di € 9.199,23 (= 11.139,00 – 1.814,77 – 98,00 – 27,00) della surriferita consistenza patrimoniale per il pagamento integrale (100%) dei crediti assistiti da privilegio generale ex art. 2752, comma 3, cod. civ, crediti indicati nei punti A.1 e A.2 della tabella di cui al precedente

par. A, che si rammenta essere pari a € **1.562,23** in favore di Agenzia delle entrate – Riscossione C.F. 13756881002 (Comune di Bisceglie) in forza di Cartella di pagamento n. 01420200001279890000 e ad € **987,00** in favore del Comune di Bisceglie C.F. 83001630728 in forza di Sollecito di pagamento nr. 3185 (Accertamento TARI n. 1855 del 27/01/2021 notificato il 01/12/2021);

3) l'utilizzo dell'ulteriore importo residuo di € **6.650,00** (= 9.199,23 – 1.562,23 – 987,00) della surriferita consistenza patrimoniale per il pagamento parziale in favore dei quattro creditori chirografari, nella misura di circa il 14,01% (= 6.650,00 / 47.472,14 x 100), il tutto come meglio rappresentato dalla seguente tabella.

	Creditori chirografari	Importo dovuto	% realizzo	Importo da corrispondere
A.3)	Banca Ifis S.p.A. C.F. 02505630109	€ 10.230,72	14,01	€ 1.461,97
A.4)	IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (in forma abbreviata IBL Banca) C.F. 00452550585	€ 11.280,00	14,01	€ 1.611,91
A.5)	Ifis Npl Investing S.p.A. C.F. 04494710272 (cessione da MBCREDIT Solutions S.p.A. C.F. 09007750152)	€ 23.228,71	14,01	€ 3.254,34
A.6)	Itacapital S.r.l. C.F. 09270240964	€ 3.180,32	14,01	€ 454,47
				Totale € 6.650,85

Gli importi sopra riportati verranno corrisposti a saldo e stralcio di tutte le somme dovute e debende a qualsiasi titolo ai surriferiti creditori, estinguendo così ogni obbligazione presente o futura.

Il pagamento degli importi sopra indicati avverrà entro il termine di quindici giorni dalla omologazione del presente piano, giusto impegno assunto dal datore di lavoro Gruppo Giodicart S.r.l. (cfr. doc. all.).

La **fattibilità** del piano proposto con il presente atto è garantita dagli importi di denaro messi a disposizione dal surriferito datore di lavoro e, conseguentemente, è subordinata alla concessione da parte dell'Ill.mo Giudice adito dei provvedimenti di sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, di divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e, in particolare, di interruzione delle ingenti trattenute sulla retribuzione mensile e di sospensione delle assegnazioni o cessioni del credito futuro specificamente rappresentato dal trattamento di fine rapporto, quali misure

idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento nel rispetto dell'art. 70, comma 4, CCII.

#### **G) SOSTENIBILITÀ DELLA PROPOSTA.**

La presente proposta è stata formulata in modo da risultare sostenibile per l'odierna parte ricorrente che in tal modo potrebbe beneficiare in modo pieno dell'unica entrata finanziaria a disposizione (stipendio mensile) per fronteggiare le incompressibili esigenze di vita, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali precipiterebbe sotto la soglia di povertà e non sarebbe in grado di sostenere il concorso al mantenimento della propria figlia.

#### **H) MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE.**

Circa le motivazioni per cui parte ricorrente debba essere ritenuta meritevole, oltre a quanto già precisato in precedenza, si evidenzia che la stessa parte ricorrente ha cercato fin da subito di far fronte agli impegni finanziari assunti (per quanto, si reputa, non sempre concessi in modo avveduto) ma severe ed inaspettate vicende personali e familiari (i.e. una gravissima patologia della figlia, cfr. doc. all., e lo scioglimento dell'unione coniugale, cfr. doc. all.) hanno comportato un imprevedibile e forte aumento delle spese e un deterioramento della capacità di pianificazione dei propri impegni finanziari, tali da non poter muovere alcun tipo di biasimo nei confronti della parte ricorrente che indubbiamente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

\*\* \*\*\* \*\*

Tutto quanto sopra premesso e considerato, parte ricorrente, *ut supra* specificata, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

#### **CHIEDE**

che l'Ecc.mo Tribunale di Trani Voglia

- A) in via preliminare, constatati i requisiti di legge e previa verifica di ammissibilità, disporre con Decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- B) sempre in via preliminare, con lo stesso Decreto di cui al punto precedente, disporre la

sospensione del procedimento di esecuzione forzata pendente presso codesto Ecc.mo Tribunale RGE 624/2022 con udienza il 23.02.2023 a danno dell'odierna parte ricorrente (creditore procedente MBCREDIT Solutions S.p.A. C.F. 09007750152 con cessione del credito in favore di Ifis Npl Investing S.p.A. C.F. 04494710272, terzo pignorato Gruppo Giodicart S.r.l. C.F. 04715400729) e di ogni altro eventuale procedimento di esecuzione forzata che potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e disporre inoltre l'interruzione delle trattenute sulla retribuzione mensile ad oggi effettuate in favore di Banca Ifis S.p.A. (in forza dell'Ordinanza di assegnazione Tribunale di Trani RGE 1509/2018 N. 570/2020/4 Rep.) e in favore di IBL Banca S.p.A. (Concessione di prestito n. 447763 del 07.10.2020) con sospensione delle assegnazioni o cessioni di crediti futuri specificamente rappresentati dal trattamento di fine rapporto, quali misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento *ex art. 70, comma 4, CCII*;

C) successivamente, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni eventuale contestazione, omologare con Sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 70 CCII, dichiarando chiusa la presente procedura.

In via istruttoria, al presente atto si allegano in copia i seguenti documenti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Relazione del Gestore della crisi *ex art. 68, comma 2, CCII*;
- 3) Carta di identità e Tessera sanitaria del ricorrente;
- 4) Buste paga da giugno 2022 a gennaio 2023;
- 5) Istanza nomina Gestore OCC di Trani;
- 6) Conferimento incarico Gestore OCC di Trani;
- 7) Esito consultazione Cartella di pagamento n. 01420200001279890000;
- 8) Sollecito pagamento nr 3185 Comune di Bisceglie;
- 9) Contratto di finanziamento Findomestic Banca S.p.A. (oggi Banca IFIS S.p.A.);
- 10) Atto di pignoramento presso terzi Banca IFIS S.p.A.;

- 11) Ordinanza assegnazione Banca IFIS S.p.A.;
- 12) Contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio IBL Banca S.p.A.;
- 13) Decreto ingiuntivo Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A. (oggi MBCREDIT Solutions S.p.A.);
- 14) Atto di pignoramento presso terzi MBCREDIT Solutions S.p.A.;
- 15) Atto di cessione del credito da MBCREDIT Solutions S.p.A. Ifis Npl Investing S.p.A.;
- 16) Decreto Ingiuntivo Giudice di Pace di Trani n. 134/19 Itacapital S.r.l.;
- 17) Transazione con Itacapital S.r.l.;
- 18) Estratti conto corrente Banca MPS dal 2017 al 2022;
- 19) Dati bancari per segnalazioni ai fini ISSE con giacenza media c/c bancario e carta prepagata;
- 20) Dichiarazione datore di lavoro liquidazione trattamento di fine rapporto;
- 21) Modelli 730/2022 redditi 2021, 730/2021 redditi 2020, 730/2020 redditi 2019;
- 22) Ricorso e Provvedimento di omologa separazione personale dei coniugi;
- 23) Ricorso congiunto cessazione effetti civili del matrimonio;
- 24) Comunicazione Tribunale di Trani all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trani;
- 25) Dichiarazione liberatoria Sig. Farinola Giuseppe;
- 26) Preventivo spese OCC di Trani del 14.11.2022;
- 27) Certificazioni mediche patologia figlia ricorrente del 2013, 2017 e 2023;
- 28) Certificato residenza e stato famiglia ricorrente.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Con salvezza di ogni diritto.

Molfetta/Trani, 15.02.2023.

*Avv. Flavio De Benedictis*